

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2014, n. 1

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI E DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
RR 5 aprile 2019, n. 3

INDICE

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Disposizioni generali*
- Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili*
- Art. 4 - Abrogazioni*
- Art. 5 - Entrata in vigore*

*Art. 1
Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

*Art. 2
Disposizioni generali*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

*Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili*
(aggiunto numero 7 bis, comma 1 lett. a) da art. 1 RR 5 aprile 2019, n. 3)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati A e B al presente regolamento:
 - a) Allegato A (schede da A1 a A35), relativo alla Giunta della Regione Emilia-Romagna e alle agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione, di seguito elencati:
 1. Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA);
 2. Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna;
 3. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
 4. Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti (ATER SIR);
 5. Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN);
 6. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER);
 7. Agenzia regionale di protezione civile;
 - 7 bis. *Agenzia regionale per il lavoro*;
 8. Consorzio fitosanitario di Modena;
 9. Consorzio fitosanitario Parma;
 10. Consorzio fitosanitario di Piacenza;
 11. Consorzio fitosanitario di Reggio Emilia;
 12. Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);
 13. Autorità di bacino del Reno;
 14. Autorità di bacino Marecchia-Conca;
 15. Autorità dei bacini regionali Romagnoli;
 16. Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza;
 17. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
 18. Enti di gestione per i parchi e la biodiversità di Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e Romagna;
 19. altri enti strumentali e/o vigilati dalla Regione.
 - b) Allegato B (scheda da B1 a B40) relativo a Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di

ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti che fanno riferimento all'Amministrazione regionale) è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATI A e B